



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 luglio 2013 (05.09)
(OR. en)**

12354/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0020 (NLE)**

**TRANS 393
MAR 100**

RELAZIONE

| | |
|---------------------|--|
| del: | Segretariato generale del Consiglio |
| al: | COREPER |
| No. n. doc. prec.: | 12226/13 TRANS 387 MAR 97 |
| No. n. prop. Comm.: | 6040/13 TRANS 45 MAR 13 |
| Oggetto: | Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca - Esame della questione in sospeso |

Introduzione

1. Il 31 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta summenzionata, che autorizza gli Stati membri a divenire parti dell'accordo di Città del Capo dell'ottobre 2012, mirante a facilitare l'entrata in vigore della convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca e del relativo protocollo del 1993. L'accordo di Città Del Capo rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in quanto il protocollo è stato recepito nella legislazione dell'UE dalla direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Contenuto e contesto della proposta

2. L'accordo di Città Del Capo prevede l'entrata in vigore del protocollo di Torremolinos dodici mesi dopo la data in cui almeno 22 Stati, il cui numero aggregato di navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri operanti in alto mare non è inferiore a 3 600, abbiano espresso il proprio consenso a essere vincolati dall'accordo stesso. Si tratta di una riduzione significativa della soglia di navi da pesca rispetto al protocollo del 1993, che può ora essere realisticamente raggiunta. Le stime delle dimensioni delle flotte saranno basate sui dati contenuti nelle rispettive banche di dati della FAO.
3. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle nuove navi, salvo espressa indicazione contraria. Nell'accordo sono stati inseriti alcuni elementi di flessibilità per agevolarne l'ampia accettazione. Le amministrazioni possono attuare progressivamente, in base a un piano, le disposizioni sulle radiocomunicazioni (capitolo IX) per un periodo non superiore a dieci anni. Le disposizioni sui mezzi e dispositivi di salvataggio (capitolo VII), sulle procedure di emergenza, appelli ed esercitazioni (capitolo VIII) e sulle apparecchiature e dispositivi di navigazione (capitolo X) possono essere attuate lungo un periodo non superiore a cinque anni.
4. Inoltre, l'accordo prevede alcune esenzioni specifiche relative ai requisiti di sicurezza e al luogo delle operazioni. Tuttavia, le parti contraenti sono tenute a notificare all'IMO le esenzioni e i relativi termini e condizioni.
5. Inoltre l'accordo modifica e potenzia il regime di ispezione in quanto prevede un'ispezione annuale, un'ispezione intermedia obbligatoria tra il secondo e il terzo anno e un'ispezione di rinnovo dopo non più di cinque anni, riflettendo il fatto che un intervallo di cinque anni è già possibile con il regime attuale. L'accordo prevede che un'amministrazione può esentare una nave dall'ispezione annuale, qualora l'attuazione della stessa sia considerata irragionevole o impraticabile, ma una parte contraente è obbligata a notificare all'IMO l'eventuale decisione di escludere l'applicazione di tale esenzione.

6. Il progetto di decisione del Consiglio autorizza gli Stati membri a essere vincolati dall'accordo e stabilisce le diverse modalità con cui gli Stati membri dell'IMO possono esprimere il proprio consenso a tal fine. Esso incoraggia inoltre gli Stati membri dell'UE a depositare i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso l'IMO entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione.

7. Al fine di salvaguardare gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 97/70/CE del Consiglio, il progetto di decisione del Consiglio contiene una dichiarazione da rilasciare a cura degli Stati membri attestante che le esenzioni previste dall'accordo in relazione alle ispezioni annuali (capitolo I del regolamento, regola 1(6)) e a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva (capitolo I del regolamento, regola 3(3)), rispettivamente, sono escluse dall'applicazione, e che le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nelle loro acque territoriali o interne o che sbarcano le catture nei loro porti saranno soggette alle norme di sicurezza previste dalla direttiva.

Questioni in sospeso

Base giuridica (nota in calce 1)

8. La base giuridica della proposta, scelta dalla Commissione e appoggiata dal servizio giuridico del Consiglio, è l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del TFUE. Tuttavia, DE ritiene che l'articolo 218 del TFUE sia applicabile solo agli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Secondo DE dovrebbe essere utilizzato quale base giuridica l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, in quanto l'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE si applica nei casi in cui gli Stati membri agiscono autonomamente in settori di competenza esclusiva dell'Unione.

9. MT e UK mantengono ancora una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

Conclusione

10. Alla luce di quanto sopra, si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad esaminare la questione in sospeso al fine di trovare una soluzione e raggiungere un accordo sull'allegato progetto di decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma¹,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo deve mirare a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, in seguito denominato "protocollo di Torremolinos".

¹ Riserva: DE

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) La direttiva 97/70/CE³ del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ha stabilito norme di sicurezza basate sul protocollo di Torremolinos, tenendo pienamente conto, per quanto necessario, delle circostanze regionali e locali.
- (4) Il protocollo di Torremolinos non è entrato in vigore, dato che i requisiti minimi necessari in termini di ratifica non sono mai stati raggiunti.
- (5) Al fine di stabilire di comune accordo norme quanto più rigorose possibili per la sicurezza delle navi da pesca, che possano essere attuate da tutti gli Stati interessati, nel corso della conferenza diplomatica tenutasi dal 9 all'11 ottobre 2012 a Città del Capo (Sudafrica), sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è stato adottato un progetto di accordo, da leggersi in combinato disposto con il protocollo di Torremolinos.
- (6) L'accordo, adottato l'11 ottobre 2012, è intitolato "accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca" (in seguito "l'accordo"). L'accordo sarà aperto alla firma presso la sede dell'IMO dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2014 e resterà successivamente aperto all'adesione.
- (7) Le disposizioni dell'accordo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di sicurezza delle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri.
- (8) L'Unione europea non può divenire parte contraente dell'accordo, poiché esso non contiene una clausola sulle organizzazioni regionali di integrazione economica (clausola REIO).

³ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

- (9) È nell'interesse della sicurezza marittima e della concorrenza leale che gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di Città Del Capo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, ratifichino l'accordo o vi aderiscano, in modo da garantire l'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo di Torremolinos. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, sarà possibile aggiornare, mediante proposte trasmesse all'IMO, una serie di disposizioni del protocollo divenute obsolete dall'adozione della direttiva 97/70/CE.
- (10) È quindi opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di Città Del Capo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, a firmare e ratificare l'accordo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 97/70/CE del Consiglio, è opportuno che, al momento della firma dell'accordo e del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati membri rilascino una dichiarazione attestante che le esenzioni previste dall'accordo nelle regole 1(6) e 3(3), in relazione alle ispezioni annuali e a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, rispettivamente, sono escluse dall'applicazione, e che le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nelle loro acque territoriali o interne o che sbarcano le catture nei loro porti saranno soggette alle norme di sicurezza previste da tale direttiva. Tale dichiarazione dovrebbe specificare altresì che le esenzioni previste dall'accordo ai sensi della regola 3(3) non saranno accettate per le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che sbarcano le catture nei loro porti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare, firmare e ratificare o aderire, come opportuno, all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

Articolo 2

Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie per depositare, entro un tempo ragionevole e, se possibile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione all'accordo, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

DICHIARAZIONE DA DEPOSITARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI ALL'ATTO DELLA FIRMA, DELLA RATIFICA O DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2012 SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA

Nell'ambito di un'intesa regionale, autorizzata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo di Torremolinos del 1993, [*inserire il nome dello Stato membro firmatario*] è vincolato dalla pertinente legislazione dell'Unione europea (direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997) che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e, di conseguenza, applicherà le disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos alle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri battenti bandiera di paesi terzi che operano nelle sue acque territoriali o interne o che sbarcano le loro catture in uno dei suoi porti, nei termini previsti dalla citata legislazione dell'UE.

Nell'ambito di detta intesa regionale, sono esclusi dall'applicazione delle esenzioni contemplate dall'accordo di Città del Capo nella regola 1(6) del capitolo I, in relazione alle ispezioni annuali, e nella regola 3(3), in relazione a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, il presente depositario e le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nella zona di pesca comune o nella zona economica esclusiva del depositario o sbarcano catture nei suoi porti. Non sono accettate le esenzioni concesse a titolo del capitolo I, regola 3(3) relative a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, per le navi da pesca che rientrano nel campo di applicazione della regola 1.
